



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENINCASA

Seduta del 19/03/2020

FATTO

Il cliente deduce di aver stipulato, in data 7.9.2011, un contratto di finanziamento con cessione del quinto, estinto anticipatamente nel mese di ottobre 2018 dopo il pagamento di 84 rate su 120.

Esperito senza successo il reclamo, propone ricorso chiedendo il rimborso degli oneri pro quota per € 1.491,59, oltre interessi dalla data del reclamo e spese legali.

L'intermediario con le controdeduzioni osserva che il contratto controverso veniva estinto anticipatamente, alla scadenza della rata n. 84. In tale sede, l'intermediario restituiva € 110,09 a titolo di ratei non maturati; che in sede di reclamo, il cliente chiedeva un ulteriore rimborso della quota non maturata di oneri e premi assicurativi; che riscontrava tale richiesta, offrendo la somma di € 309,93 in parziale accoglimento del reclamo, ma l'offerta veniva rifiutata.

Evidenzia, altresì e quanto alle commissioni di gestione, che in sede di conteggio estintivo sono stati già restituiti a tale titolo € 110,09 secondo il criterio IAS39; che, per quel che concerne le commissioni di attivazione, le stesse non sono rimborsabili in quanto relative all'attività riconducibili all'attivazione del prestito; che, quanto alle commissioni di intermediazione, esse sono state trattenute al momento dell'erogazione per poi remunerare l'attività del mediatore prodromica alla conclusione del finanziamento. Si tratta, pertanto, di oneri il cui rimborso potrà eventualmente essere richiesto alla società di intermediazione, nella cui sfera si sarebbe verificato l'indebito arricchimento, essendo l'intermediario estraneo al rapporto.

La parte resistente deduce, infine e con riferimento agli oneri assicurativi rischio vita, che ha interessato la compagnia assicuratrice, che ha già restituito al cliente € 43,12. Quanto al premio assicurativo rischio impiego, questo è stato sostenuto interamente dall'intermediario. Le spese di istruttoria non sono rimborsabili in quanto si tratta di oneri *up front*.

Chiede, pertanto, in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, di limitare l'importo dovuto a quello già offerto in sede di reclamo.

DIRITTO

Il Collegio osserva, innanzitutto, che recentemente è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la decisione della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18 chiamata a pronunciarsi sul seguente quesito del giudice del rinvio: «[...] se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto [...]».

Il Collegio reputa utile ripercorrere i punti fondamentali della motivazione della decisione della Corte sovranazionale e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, all'esito della citata sentenza, è stata declinata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525 del 11/12/2019.

La Corte di Giustizia ha osservato che, sul piano normativo, il citato articolo 16, letto alla luce del considerando 39, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione. La direttiva 2008/48 mira a garantire un'elevata protezione del consumatore; al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.

Si legge, inoltre, nella decisione in rassegna che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto; occorre, infatti, evitare il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, riducendo al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto. È molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto; includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito, poiché l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito; nel caso di un rimborso anticipato, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione di un nuovo contratto di credito.

Su queste premesse la Corte di Giustizia è giunta ad affermare quanto segue: «[...] occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore [...]».



Dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, la Banca d'Italia, con le "linee orientative" oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di «[...] favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela» - ha fornito il seguente «punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori»: «[...] Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti [...] gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi [...] definiti [...] 'upfront' il criterio di rimborso dovrà essere [...] proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)».

Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19 ha enunciato i seguenti principi di diritto: «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*»; «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

In ordine alle modalità di riduzione dei costi *up front* il Collegio di Coordinamento ha osservato che «[...] occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa [...] e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.»; su questa premessa, l'Organo nomofilattico ha precisato che «[...] il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento».

Infine, occorre evidenziare la posizione assunta dal Collegio di Coordinamento in relazione agli effetti dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi già decisi o ancora pendenti. In particolare il Collegio di Coordinamento ha affermato: «La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda [...]»; «[...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*[...]»; «[...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring* [...]».

Sulla base di quanto sopra esposto, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 26525 del 2019), il Collegio reputa che le richieste del cliente possano essere accolte secondo il prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	30,00%
Data di inizio del prestito	01/11/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	10,14%

rate pagate	84	rate residue	36	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				300,00	Upfront	10,14%	30,41		30,41
Commissioni di attivazione (B)				741,54	Recurring	30,00%	222,46		222,46
Commissioni di gestione, escluse spese documentali non richieste (C)				748,06	Recurring	30,00%	224,42	110,09	114,33
Premi assicurativi (E)				143,73	Recurring	30,00%	43,12	43,12	0,00
Oneri di intermediazione (G)				3.405,60	Recurring	30,00%	1.021,68		1.021,68
Totale				5.338,93					1.388,88

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

È opportuno precisare, con riferimento ai c.d. “oneri di intermediazione” che, nel caso di specie, sul contratto di finanziamento consta il timbro di un soggetto appartenente alla rete distributiva, iscritto all’Albo dei mediatori del credito, che ha sottoscritto il contratto per procura dell’intermediario e a cui risulta, inoltre, che la cliente abbia conferito incarico di intermediazione, per il compimento di attività prodromiche alla conclusione del finanziamento.

Sul punto si rileva che l’art. 2 del d.p.r. 287/2000, vigente all’atto della stipula ed ancora in vigore, sancisce che il mediatore non possa essere legato alle parti da rapporti che “ne possano compromettere l’indipendenza”. La circostanza che il medesimo mediatore che ha agito su incarico della cliente, abbia concluso il contratto previa “procura speciale” dell’intermediario, impatta sull’indipendenza del mediatore, incidendo sulla causa sottostante alla clausola che ne prevede la remunerazione.

La clausola in argomento si riferisce sia all’attività di “mediazione” sia a quella di “promozione” del prestito. Tuttavia, dall’analisi del mandato conferito dal cliente risulta che il compenso percepito dal mediatore in virtù di detto mandato (pari al 10,75% del capitale mutuato) sia interamente riferito all’attività di mediazione. La somma di € 3.405,60 indicata in contratto corrisponde, infatti, esattamente al 10,75% del capitale lordo mutuato.

Il cliente, tuttavia, non eccepisce la nullità della clausola che prevede gli oneri di intermediazione, ma si limita a chiederne il rimborso *pro quota* e, pertanto, facendo applicazione del principio della domanda, il rimborso della commissione in parola è riconosciuto in questa misura (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 2513/2020).

Merita accoglimento la domanda relativa agli interessi come da dispositivo; non può, invece, essere accolta la domanda di refusione delle spese legali (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.388,88, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA